

BGE 47 III 22

Bundesgericht (BGE), 1921-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_47_III_22

FR: ATF 47 III 22

IT: DTF 47 III 22

Volltext

22 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- als es sich darum handelt, dass er als Vertreter der Gläubigergemeinschaft gegenüber solchen Weisungen und Verfügungen die Interessen der Gemeinschaft wahrnimmt. Diese Voraussetzungen treffen im vorliegenden Falle nicht zu. Das Konkursamt will lediglich feststellen lassen, dass es in seiner Eigenschaft als im Rechtshilfedienst beauftragtes Amt die Steigerung in korrekter Weise vorgenommen, und dass die Aufsichtsbehörde in seinem Verhalten zu Unrecht einen Verstoss gegen die bestehenden Vorschriften erblickt habe. In Fragen solcher Art ist der Konkursbeamte den Aufsichtsbehörden untergeordnet und kann so wenig als der Betreibungs- beamte ihre Anordnungen weiterziehen. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Auf den Rekurs wird nicht eingetreten. 9. Sentenza 21 aprile 1921 nella causa Banca Popolare di Lugano contro l'Ufficio di Lugano. Esecuzione in via di realizzazione del pegno in unobiliare. _ Contestazione in fase di riparto del credito pignoratorio per cui fu promossa l'esecuzione. - Ove un diritto di pegno iscritto nell'elenco oneri non sia stato impugnato, l'iscrizione farà stato non solo per il grado del credito, ma anche per il suo importo. L'ufficio è tenuto ad iscrivere nella graduatoria-riparto i crediti garantiti da pegno come essi risultano dall'elenco oneri passato in forza, e ciò non solo per i capitali, ma anche per gli accessori. - Obbligo dell'ufficio di comunicare l'elenco oneri anche ai creditori pignoranti (art. 37,43, 81, 102 ed el regolamento del Tribunale federale 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi, RRF). A. - Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (ipoteca) N° 4089, promossa dalla Banca Popolare di Lugano contro Domenico Tidoni in Agra, il credito della .. creditrice veniva iscritto nell'elenco oneri, depono il Tribunale di Lugano e la Konkurskammer. N° 9. ,23 ' 18 novembre 1920, per la somma totale di 20329 fr. 80 c. compresi gli accessori al 30 giugno 1917 (17500 fr. per capitale e 2829 fr. 80 c. per accessori). Fu iscritto nell'elenco oneri che la Banca pretendeva gli interessi e le commissioni bancarie d'uso dal 30 giugno 1917 in avanti. Questa iscrizione non venne impugnata. . Gli stabili, che anteriormente e contemporaneamente alla procedura seguita dalla Banca erano stati pignorati a favore di diversi creditori chirografari, vennero realizzati in base a domanda della Banca Popolare in data del 20 giugno 1920. In seguito di che l'ufficio di Lugano notificava il 13 febbraio 1921 alla Banca Popolare il deposito dello stato di riparto e le comunicava che il suo eredito, compresi gli accessori successivi a quelli conteggiati nell'elenco oneri, ammontava a 25630 fr. posto in classe ipotecaria per l'importo di fr. 23 398 55 (rettificato poscia in 23 793 fr. 10 e.) e per la rimanenza in Va classe., B. - La Banca Popolare protestava contro questa comunicazione e, basandosi sull'art. 43 del ,Regolamento del Tribunale federale 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi(RRF), chiedeva all' Autorità cantonale di Vigilanza che il suo eredito dell'importo di 26690 fr. fosse per la sua totalità iscritto in sede ipotecaria. C. - Colla decisione di cui a ricorso il gravame venne respinto in base ai seguenti motivi : L'art. 43 al. 10 RRF non entra in linea di conto perche non è applicabile se non alle esecuzioni in

via di pignoramento. Non è esatto il dire che l'elenco oneri creseiuo in giudicato faecia- stato anehe per le iscrizioni nella graduatoria- riparto. L'elenco oneri e il semplice eleneo delle noti- fiche dei ereditori, senza faeolta di ingerenza da parte dell'ufficio. L'elenco- oneri non pud essere decisivo ne- anehe per la eonsiderazioneche nella procedura di realiz- zazione del pegno immobiliare esso non vien eomunicato ai creditori pignoranti, di modo ehe i medesimi, non

24 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sono in grado di impugnarlo. La Banea Popolare ha notifieato un eredito di 25 890 fr. Seeondo l'art. 188 eif. 3 CCS, e tenendo eonto della cireostanza ehe la domanda di realizzazione del pegno .Iu introdotta il 20 giugno 1919, gli interessi sul eapitale di 17600 ante- riori al 31 dieembre 1915 (1897 fr. 90 e.) non fruisseono del diritto di pegno e, eome rettamente ritenne l'ufficio, deveno essere posti in Va classe. D. - Da questa decisione Ia Banea Popolare ha inter- posto gravame presso il Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Consideralldo in diritto : 10 - Il ragionamento dell'istanza eantonale pecea dalla base e riposa evidentemente su una svista. Non ä vero infatti ehe l'art. 43 al. 10 RRF non sia applica- bile aHa proeedura in via di realizzazione del pegno. Sta bene ehe questo disposto figura sotto la' suddivisione. Adel RRF: « Realizzazione nell'esecuzione in via di pignoramento)) art. 8 e seg. Ma l'art. 102 ibidem, ehe e eompreso sotto Ia rubrica B « Realizzazione nella pro- eedura di realizzazione del pegno)) art. 85 e seg. richiama espressamente l'art. 43 al. 10 precitato e 10 diehiara applicabile anehe a quell'esecuzione. Ciò posto, Ia fondatezza del riorso non puö essere dubbia. Seeondo l'art. 43 aL 10 RRF il grado e l'importo dei erediti pignoratizi iseritti nell'eleneo oneri non pos- sono phI essere eontestati in sede di ripartizione da ehi ebbe l'oceazione di farlo nella procedura di appuramento. D'altro canto l'art. 112 RRF dispone ehe 10 stato di riparto deve essere allestito sulla base del risultato della proeedura di appuramento dell'eleneo-oneri. Il ehe vuol dire ehe ove un diritto di pegno iseritto nell'eleneo-oneri non sia stato impugnato, questa iserizione fa stato non solo per il grado del eredito, ma anehe per il suo importo : in altri termini, l'ufficio sara tenuto di iserivere i erediti garantiti da pegno nella graduatoria-riparto eome und Konkurskammer. N° 9. 25 essi risultano dall'eleneo-oneri e, eio non solo per il eapi- tale, ma anehe per gli aeessori (interessi eec., cfr. art. 31 RRF). Del resto i principi posti nei precitati art. 43 e 102RRF non eostituiscono diritto nuovo, ma eonsaerano . solo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. RU 43 III N° 64). La quale interpreta i disposti dell 'art. 157 al. 3 e 4 in senso restrittivo, vale a dire nel senso ehe in una esecuzione in via di realizzazione del pegno l'eleneo oneri deve essere eonsiderato, per quanto eoneerne il grado e l'importo dei erediti iserittivi, eome 10 stato di eolloeazione (graduatoria) nella proeedura di fallimento e farne, entro questi limiti, le veci: ehe quindi le eontestazioni eoncernenti il grado e l'importo dei ere- diti devono essere liquidate in sede di appuramento dell'eleneo oneri e non possono venir rinviate alla fase di ripartizione. Cio per un doppio motivo: anzitutto per la neecessita di fissare in modo esatto, prima dell- aggiudieazione, l'importo ed il rango dei erediti garan- titi da pegno onde determinare le eondizioni della ven- dita seeondo gli art. 141 e 142 LEF (cfr. JAEGER, OS8. 7 all'art. 140 e oss. 8 all'art. 141). In seeondo luogo, per, la eonsiderazione ehe nella proeedura di realizzazione come in quella ordinaria, l'ufficiale di eseeuzione non iiveste Ia medesima posizione giuridica dell'ufficiale in una eseeuzione in via di fallimento. In questa l'uffi- ciale rappresenta l'universalita dei ereditori e Ia massa ; come tale ha ,la faeolta di opporsi, anehe in giudizio, ad una insinuazione ehe reputa infondata. Non eosì nell'e- eseeuzione in via di pignoramento e di realizzazione del pegno. L'ufficiale non vi rappresenta ne il debi- tore ne i ereditori. Ha posizione neutra; si deve

quindi limitare ad iscrivere i eredi come risultano dai pubblici registri e come furono insinuati (art. 42 e 102 RRF), ne ha qualità di contestarli e di stare in causa per sostenerne l'infondatezza. Donde in conseguenza, che, come ha stabilito la RRF in base alla giurisprudenza del Tribu-

26 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nale federale, nelle esecuzioni in via di pignoramento come in quelle per realizzazione del pegno immobiliare, la contestazione del rango e dell'importo dei crediti pignorati deve avvenire in fase dell'appuramento dell'elenco oneri entro il termine di contestazione di questo elenco, e che la contestazione deve svolgersi tra gli inter- ressati menzionati nell'art. 37 RRF, senza l'intervento dell'ufficio.

20 - Da quanto precede risulta che se l'elenco oneri non fu impugnato, essendone stato, non fu modificato per riguardo agli interessi iscritti, esso diventa definitivo anche se il creditore avesse fatto valere interessi superiori a quanto gli concede l'art. 818 CCS E, diventato definitivo, l'elenco oneri farà stato anche per gli interessi iscritti come fruitori del diritto di pegno, non potrà essere modificato in fase di riparto. Nel caso in esame, il tenore dell'iscrizione nell'elenco oneri (vedi stato di fatto lett. A) non lasciava dubbio che la creditrice Banca Popolare intendeva pretendere diritto di pegno, oltre che per il capitale, per tutti gli interessi scaduti al 30 giugno 1917, dunque anche per quelli che fossero anteriori al termine di 3 anni ed inter- ressi correnti da computarsi secondo l'art. 818 eif. 3 CCS : anteriori cioè al 31 dicembre 1915. Ciò malgrado, l'elenco oneri non venne impugnato e non subì modificazione. Non era quindi lecito all'ufficio di dichiarare, in fase di riparto, che una parte degli interessi iscritti all'elenco oneri (1897 fr.) dovessero essere considerati, come crediti chirografari e quindi collocati in Va classe.

30 - È parimenti erroneo il dire, come fa l'istanza cantonale, che nella procedura di realizzazione del pegno immobiliare l'elenco oneri non viene comunicato ai eredi pignoranti, e cioè che non sarebbero in grado di impugnarlo. Ciò è contrario ai disposti degli art. 37 e 102 RRF secondo i quali, nell'ipotesi che l'immobile sia colpito simultaneamente da una esecuzione in via di realizzazione e da una esecuzione in via di pignoramento: und Konkurskammer. N° 10 27 mento, l'elenco oneri deve essere comunicato anche ai eredi pignoranti, i quali pertanto saranno posti in grado di contestarlo (cfr. form. 9 delle istruzioni 7 ottobre 1920 per l'applicazione della RRF). L'ufficio di Lugano asserisce che l'elenco oneri non fu comunicato ai eredi pignoranti (vedi suo ufficio 10 marzo 1921 all'Autorità cantonale di Vigilanza). Se così è, questa comunicazione, tassativamente prescritta dai disposti precitati, deve essere eseguita e il ricorso non può essere accolto se non colla esplicita riserva che ai creditori pignoranti, i quali non avessero avuto comunicazione dell'elenco oneri, spetta ancora il diritto di impugnarlo. La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è ammesso colla riserva di cui al considerando 3 cap. 2. 10. Entscheid vom 6. Kai 1921 i. S. Winkler. Art. 149 Abs. 1 SchKG. Aus 1 ä n der a r res t recht- • fertigt nicht die Ausstellung eines Ver I u s t s c h e i n e s. A. - Der Rekurrent Winkler kam in einer vom Betreibungsamt Buchs durchgeführten Arrestbetreibung gegen den Rekursgegner Liebeskind, der in Krakau domiziliert ist, mit 1014 Fr. 65 Cts. zu Vorinst. Am 22. Januar 1921 stellte ihm das Betreibungsamt einen Verlustschein zu. Hiegegen führte Dr. Martin Bloch namens des Rekursgegners mit Eingabe vom 6. März 1921 Beschwerde und verlangte Aufhebung des Verlustscheines. Sein Begehren wurde erstinstanzlich abgewiesen, dagegen hat die zweite kantonale Aufsichtsbehörde. den Verlustschein als nichtig erklärt. Die zweite Instanz ist davon ausgegangen, die Aus-

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.